



Numero 16
In data 25-05-2020

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, di prima convocazione a porte chiuse.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	GASPARINI MARIA GRAZIA	P	8.	PESTRIN MATTEO	P
2.	ROSSI MARIANNA	P	9.	GASPARINI ALESSANDRO	P
3.	GASPARINI ROBERTO	P	10.	CRESPAN ANNALISA	P
4.	FRANCESCATO ANDREA	P	11.	FUSER FRANCESCA	P
5.	VUGARDA CRISTINA	P	12.	CAPRIOLI VITO NICOLA	P
6.	FIGHERA LUCIANO	P	13.	ZANIN LUCIA	P
7.	CIGANA LUIGINA	P			

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Essendo presenti n. 13 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- CIGANA LUIGINA
- PESTRIN MATTEO
- CRESPAN ANNALISA

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25-05-2020

Illustra l'argomento il **Sindaco**, il quale propone anche una modifica alle aliquote proposte.

Si apre la discussione.

CONS. CAPRIOLI: Ma solo per sapere quelle che sono state modificate.

SINDACO: No. Alla fine con questo emendamento sono tutte diciamo uguali agli anni precedenti...

CONS. CAPRIOLI: No, rispetto alla delibera precedente.

CONS. CRESPIAN: Qual è la voce...

CONS. CAPRIOLI: Cioè quelle variate rispetto alla delibera precedente.

SINDACO: Aree fabbricabili, era il punto n. 9 "aree fabbricabili" che era aliquota 9,6 ed è 7,6. E poi invece dobbiamo aggiungere un punto, perché Alfonso mi diceva che era ricompreso all'interno del punto 7, ossia fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, che era il 9,6 e dobbiamo aggiungere invece il punto specifico che è "fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero – AIRE - non pensionati a condizione che gli stessi non siano locati o dati in comodato d'uso gratuito", e questo viene al 7,6 per mille. Non so se mi sono spiegata...

CONS. CAPRIOLI: Sì sì sì.

CONS. CRESPIAN: Comunque le aree fabbricabili passano dal 9,6 al 7,6.

RESP. FINANZIARIO: Rimangono al 7,6 come era adesso... erano escluse dal pagamento della TASI. (Intervento fuori microfono)

ASS. FIGHERA: Per l'anno 2020.

Intervento fuori microfono

CONS. CAPRIOLI: Ma queste, scusate, sono per il 2021... ho capito male?

RESP. FINANZIARIO:... sono per 2020. (Intervento fuori microfono)

CONS. CAPRIOLI: Ah okay... sì sì sì...

RESP. FINANZIARIO: 2021 cambierà...

(Intervento fuori microfono)

CONS. CAPRIOLI: Sì sì okay...

SINDACO: Vedremo 2021 cosa... Bene. Quindi si tratta di approvare, se non ci sono interventi ulteriori, queste aliquote, chiaramente se siamo d'accordo. Per approvare l'emendamento comunque basta questa descrizione...

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25-05-2020

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 5,0 per mille per una sola abitazione e pertinenze data in uso gratuito a parenti entro il 2° grado, così come previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16/7/14 nonché per quelle concesse in comodato registrato di cui alla L. 208/2015, art. 1 comma 10;
- aliquota 7,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati, ad esclusione dei fabbricati di categoria D7;

1) aliquota 8,6 per mille per i fabbricati di categoria D7;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 52 del 23/12/2019 sono state confermate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2020:

- aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 2,0 per mille per altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili, fabbricati dichiarati inagibili e fabbricati, purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito, posseduti da cittadini iscritti AIRE, non rientranti nelle fattispecie previste dal decreto-legge n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25-05-2020

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RITENUTO pertanto di dover differenziare le aliquote secondo un'articolazione che riprenda quanto deliberato negli anni precedenti in materia di IMU;

RITENUTO opportuno adottare le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6,0 per mille e detrazione € 200,00;
- 2) abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, subordinando la riduzione a comunicazione da effettuarsi su apposita modulistica da presentarsi entro il termine per la dichiarazione IMU: aliquota 7,0 per mille;
- 3) abitazione concessa in comodato con contratto registrato ai familiari nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1 comma 10- L. 208/2015: aliquota 7,0 per mille;
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille;
- 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,0 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 9,6 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota 7,6 per mille;
- 9) aree fabbricabili- fabbricati dichiarati inagibili – fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati iscritti all'A.I.R.E., purchè non locati o dati in comodato d'uso gratuito: aliquota 7,6 per mille;
- 10) abitazioni possedute da pensionati AIRE purchè non locati o concesse in uso gratuito: aliquota 0,0 per mille;

VISTO il parere espresso dal responsabile dei servizi finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25-05-2020

1. **di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6,0 per mille e detrazione € 200,00;
 - 2) abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, subordinata a comunicazione su apposita modulistica da presentarsi entro il termine per la dichiarazione IMU: aliquota 7,0 per mille;
 - 3) abitazione concessa in comodato con contratto registrato ai familiari nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1 comma 10- L. 208/2015: aliquota 7,0 per mille;
 - 4) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille;
 - 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,0 per mille;
 - 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 9,6 per mille;
 - 8) terreni agricoli: aliquota 7,6 per mille;
 - 9) aree fabbricabili- fabbricati dichiarati inagibili – fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati iscritti all'A.I.R.E., purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito: aliquota 7,6 per mille;
 - 10) abitazioni possedute da pensionati AIRE purché non locate o concesse in uso gratuito: aliquota 0,0 per mille;
2. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020.
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dovendo procedere con l'adozione della variazione di bilancio di cui al successivo punto all'ordine del giorno.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gasparini Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia

Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25-05-2020